COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Data 25.11.2022	OGGETTO: Modifica dell'art. 36 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022.

L'anno 2022 il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Praiano, a seguito di avvisi diramati dalla Sindaca, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta di prima convocazione.
Presiede l'adunanza la Sindaca/Presidente del Consiglio, Anna Maria Caso.
Sul presente argomento all'o.d.g. risultano presenti n.6 consiglieri e la Sindaca, risultano assenti n.2 consiglieri, come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa CASO Anna Maria – SINDACA		X	
CAPUANO Mario		X	
AMENDOLA Agostino		X	
CUCCURULLO Raffaele		X	
AMENDOLA Gennaro		X	
RUOCCO Vincenza Federica			X
D'URSO Anna Maria		X	
TERMINIELLO Arturo			X
RISPOLI Fiorina		X	
Assegnati n.9	In carica n.9	Presenti n. 7	Assenti n. 2

Presiede la dott.ssa Anna Maria Caso, nella sua qualità di Sindaca;
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Mancino. La seduta è pubblica.
Relaziona la Sindaca affermando che il Comune ha avuto un buon riscontro con questo Regolamento. Prosegue affermando che il limite prima era di 6.000,00 euro, ora è stato alzato per venire incontro ai cittadini che, per la maggior parte, stanno regolarizzando la propria posizione.
Interviene il Consigliere R. Cuccurullo chiedendo: "quindi fino a 40.000,00 euro non c'è bisogno della polizza fideiussoria?". La Sindaca risponde: "solo rateizzazione". Poi, prosegue affermando che questo regolamento ha avuto un'enorme importanza fungendo da deterrente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento della Sindaca e del Consigliere R. Cuccurullo;
Premesso che:

- il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;
- l'esercizio della potestà regolamentare costituisce espressione dell'autonomia dell'ente locale e si traduce anche nella possibilità di modificare regolamenti comunali vigenti;

Richiamati in proposito:

- la legge n. 131/2003 e, in particolare, l'art. 4 rubricato *"Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali"* secondo cui: *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione (...)";*
- l'art. 117, comma 6, della Costituzione in virtù del quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 a cui sensi: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.";*
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale precisando quanto segue: «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

Richiamati:

- la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante la disciplina della nuova IMU ai cui sensi: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;
- l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: «*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*»;

Rilevato che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate e, pertanto, applicabile anche alla Tari testuale recita: « *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* aggiornato all'art. 3 della Delibera ARERA 15/2022, con riferimento alle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei dati da parte delle utenze non domestiche che hanno conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, nonché di determinare la scadenza delle rate per l'anno in corso;

Tenuto conto che:

- per quanto riguarda le previsioni di cui all'Allegato A alla Delibera citata, che presentano ricadute sugli attuali procedimenti amministrativi connessi con la gestione della TARI, applicabili dal 1° gennaio 2023 (e pertanto non ancora cogenti) saranno recepite nel Regolamento a partire dal prossimo anno;
- il D.l. Aiuti prevede che: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone che: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 36 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Praiano, al fine di agevolare la rateizzazione degli avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento TARI da parte dei contribuenti che versano in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;

Visto che la suddetta modifica è così articolata:

ART. 36 "DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI"

1. Il comune, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e. da euro 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f. da euro € 20.000,01 a € 40.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

g. oltre euro € 40.000,01 da quarantanove a settantadue rate mensili.

2. Sulle somme dovute è applicato l'interesse legale vigente al momento della concessione della dilazione; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in

via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque non oltre il limite massimo consentito al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.

5. Se la somma da rateizzare è superiore a euro 40.000,00 il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria di istituto assicurativo o bancario, per un importo pari a quello oggetto di rateazione comprensivo di interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della garanzia, il limite di € 40.000,00 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo da estinguere.

Dato atto che la competenza all'approvazione del detto Regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del TUEL dai responsabili competenti;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett b), del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Costituzione italiana;
- il D.lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022;

Constatato che nessuno dei presenti intende oltremodo intervenire sull'emarginato punto all'ordine del giorno, la Sindaca invita l'adunanza a procedere alla votazione;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese, nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di modificare** l'art. 36 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022 nel seguente modo:

ART. 36 "DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI"

1. Il comune, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e. da euro 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f. da euro € 20.000,01 a € 40.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

g. oltre euro € 40.000,01 da quarantanove a settantadue rate mensili.

2. Sulle somme dovute è applicato l'interesse legale vigente al momento della concessione della dilazione; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque non oltre il limite massimo consentito al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.

5. Se la somma da rateizzare è superiore a euro 40.000,00 il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria di istituto assicurativo o bancario, per un importo pari a quello oggetto di rateazione comprensivo di interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della garanzia, il limite di € 40.000,00 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo da estinguere.

3. **di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to digitalmente Dott.ssa Anna Maria CASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino

Lì, 13.12.2022

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
-è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.12.2022 al 28.12.2022;
-è divenuta esecutiva il giorno 25.11.2022;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì, 13.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino